

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1224/2011 DELLA COMMISSIONE**del 28 novembre 2011****relativo agli articoli da 66 a 73 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali****(codificazione)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

a) avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato;

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽¹⁾,

b) prenderli a carico nel proprio inventario;

considerando quanto segue:

c) utilizzarli esclusivamente ai fini previsti dai suddetti articoli;

(1) Il regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

d) facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e permangano soddisfatte.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

2. Il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a presentare alle autorità competenti una dichiarazione attestante che ha preso conoscenza dei diversi obblighi enumerati al paragrafo 1 e comportante l'impegno di conformarvisi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

APPLICAZIONE*Articolo 1*

Il presente regolamento determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 66 a 73 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

Le autorità competenti possono prevedere che la dichiarazione di cui al primo capoverso sia presentata per ogni singola importazione, oppure cumulativamente per varie importazioni, oppure ancora per tutte le importazioni che effettuerà l'istituto o l'organismo destinatario.

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA ISTITUTI OD ORGANISMI

CAPO I

Disposizioni generali

Sezione 1

Obblighi dell'istituto od organismo destinatario*Articolo 2*

1. L'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti di cui all'articolo 67 e all'articolo 68, del regolamento (CE) n. 1186/2009 comporta l'obbligo per l'istituto o l'organismo destinatario di:

Sezione 2

Disposizioni applicabili in caso di prestito, locazione o cessione*Articolo 3*

1. Qualora sia applicato l'articolo 72, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto destinato ai disabili è tenuto, a decorrere dalla data di ricevimento del medesimo, a rispettare gli obblighi enumerati all'articolo 2 del presente regolamento.

2. Quando l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituto o l'organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto a destinazione del primo

⁽¹⁾ GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 220 dell'11.8.1983, pag. 15.

⁽³⁾ Cfr. allegato II.

Stato membro dà luogo al rilascio, da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 ai sensi degli articoli da 912 *bis* a 912 *octies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾, al fine di garantire che detto oggetto sarà adibito a uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia.

A tal fine, l'esemplare di controllo T 5 contiene, nella casella 104, alla voce «altri», una delle menzioni elencate all'allegato I.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, per quanto di ragione, al prestito, alla locazione o alla cessione di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti destinati ai disabili e agli strumenti da impiegare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, e dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009.

CAPO II

Disposizioni particolari relative all'ammissione in franchigia degli oggetti di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009

Articolo 4

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai ciechi ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, presenta domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

La domanda è corredata di tutti gli elementi informativi ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni prescritte per la concessione della franchigia.

2. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente sulla domanda di cui al paragrafo 1.

CAPO III

Disposizioni particolari relative all'ammissione in franchigia degli oggetti di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009

Articolo 5

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai disabili ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, presenta domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni relative all'oggetto considerato:

- a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per l'oggetto, la presunta classificazione di questo nella nomenclatura combinata, nonché le caratteristiche tecniche oggettive che permettano di considerarlo come appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale delle persone disabili;
- b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante ed, eventualmente, del fornitore;
- c) il paese d'origine dell'oggetto;
- d) il luogo di destinazione dell'oggetto;
- e) l'uso specifico cui è destinato l'oggetto;
- f) il prezzo dell'oggetto o il suo valore in dogana;
- g) il numero di esemplari dell'oggetto.

La domanda è corredata della documentazione contenente tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dell'oggetto.

Articolo 6

L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Il termine di validità delle autorizzazioni di ammissione in franchigia è di sei mesi.

Le autorità competenti possono nondimeno fissare un termine superiore, tenuto conto delle circostanze specifiche di ciascuna operazione.

CAPO IV

Disposizioni particolari relative all'ammissione in franchigia di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici e strumenti ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2 e dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009

Articolo 8

Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2 e dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009, per «accessori specifici» si intendono gli articoli specialmente ideati per essere utilizzati con un oggetto determinato al fine di migliorarne il rendimento o le possibilità di impiego.

⁽¹⁾ GU L 235 dell'11.10.1993, pag. 1.

Articolo 9

Per ottenere l'ammissione in franchigia dei pezzi di ricambio, degli elementi o accessori specifici e strumenti ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, o dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, presenta domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto od organismo.

Tale domanda è corredata di tutti gli elementi di informazione ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni prescritte dall'articolo 67, paragrafo 2, o dall'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009.

Articolo 10

L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 9.

TITOLO III

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA CIECHI E ALTRE PERSONE DISABILI*Articolo 11*

Per l'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti di cui all'articolo 67, del regolamento (CE) n. 1186/2009, importati dai non vedenti stessi e per loro proprio uso, si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni degli articoli 4, 8, 9 e 10 rispettivamente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011

Articolo 12

Per l'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti importati dalle persone disabili stesse e per loro proprio uso si applicano, mutatis mutandis:

- a) le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 per quanto riguarda gli oggetti di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;
- b) le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 per quanto riguarda gli oggetti di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009.

Articolo 13

Le autorità competenti possono consentire che la domanda di cui agli articoli 4 e 5 sia redatta in forma semplificata, quando riguardi oggetti importati conformemente agli articoli 11 e 12.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 14*

Il regolamento (CEE) n. 2289/83 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato III.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Menzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

- «Артикул за лицата с увреждания: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 72, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009»,
- «Objeto para personas minusválidas: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 72, apartado 2, segundo párrafo, del Reglamento (CE) n.º 1186/2009»,
- «Zboží pro postižené osoby: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 72 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009»,
- «Genstand til handicappede personer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 72, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009»,
- «Gegenstand für Behinderte: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 72 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009»,
- «Kaubaartikliid puuetega inimestele: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 72 lõike 2 teist lõiku»,
- «Αντικείμενα προοριζόμενα για μειονεκτούντα άτομα: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 72 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009»,
- «Article for the handicapped: continuation of relief subject to compliance with the second subparagraph of Article 72(2) of Regulation (EC) No 1186/2009»,
- «Objet pour personnes handicapées: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 72, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n.º 1186/2009»,
- «Oggetto per persone disabili: la franchigia è mantenuta a condizione che venga rispettato l'articolo 72, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009»,
- «Invalidiem paredzētas preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 72. panta 2. punkta otrajai daļai»,
- «Neįgaliesiems skirtas daiktas: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 72 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos nuostatų»,
- «Áru behozatala fogyatékos személyek számára: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 72. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén»,
- «Ogġġett għal nies b'xi diżabilita': tkomplija ta' ħelsien mid-dazju suġġett għal osservanza tat-tieni subparagrafu ta' l-Artiklu 72(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009»,
- «Voorwerp voor gehandicapten: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 72, lid 2, tweede alinea van Verordening (EG) nr. 1186/2009»,
- «Artykuł przeznaczony dla osób niepełnosprawnych: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 72 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1186/2009»,
- «Objectos destinados às pessoas deficientes: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n.º 2, segundo parágrafo do artigo 72.º do Regulamento (CE) n.º 1186/2009»,
- «Articole pentru persoane cu handicap: menținerea scutirii este condiționată de respectarea dispozițiilor articolului 72 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009»,
- «Tovar pre postihnuté osoby: naďalej oslobodený, ak spĺňa podmienky ustanovené v článku 72 odseku 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009»,

- «Predmet za invalide: ohranitev oprostive v skladu z drugim pododstavkom člena 72(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009»,
- «Vammaisille tarkoitettut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 72 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ehtoja noudatetaan»,
- «Föremål för funktionshindrade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 72.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls».

ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione
(GU L 220 dell'11.8.1983, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 1746/85 della Commissione
(GU L 167 del 27.6.1985, pag. 23).

Punto I.18 dell'allegato I dell'atto di adesione del 1985
(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 139).

Regolamento (CEE) n. 3399/85 della Commissione
(GU L 322 del 3.12.1985, pag. 10).

limitatamente all'articolo 1, punto 3

Regolamento (CEE) n. 735/92 della Commissione
(GU L 81 del 26.3.1992, pag. 18).

Punto XIII A.II.4 dell'allegato I dell'atto di adesione del 1994
(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 274).

Punto 19.B.1 dell'allegato II dell'atto di adesione del 2003
(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 771).

Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione
(GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

limitatamente al punto 11.B.1 dell'allegato

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2289/83	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma	Articolo 3, paragrafo 2, primo comma
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva	Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, elenco delle menzioni	Allegato I
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 6	Articolo 5
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 10	Articolo 7
Articolo 13	Articolo 8
Articolo 14	Articolo 9
Articolo 15	Articolo 10
Articolo 16	Articolo 11
Articolo 17	Articolo 12
Articolo 18	Articolo 13
Articolo 19	—
—	Articolo 14
Articolo 20	Articolo 15
—	Allegato II
—	Allegato III